

-Approvato con delibera CC n. 36 del 22.11.2001

# STATUTO

della

*Società Consortile per Azioni*

denominata:

*Consorzio per la  
promozione della  
cultura e degli studi  
universitari di  
Crotone*

## **INDICE**

|                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>TITOLO I° COSTITUZIONE, SEDE E DURATA</b>                 | <b>p. 3</b>  |
| <b>TITOLO II° DOMICILIO DEI SOCI</b>                         | <b>p. 3</b>  |
| <b>TITOLO III° OGGETTO</b>                                   | <b>p. 4</b>  |
| <b>TITOLO IV° SOCI</b>                                       | <b>p. 6</b>  |
| <b>TITOLO V° CONTRIBUZIONI</b>                               | <b>p. 7</b>  |
| <b>TITOLO VI° CAPITALE SOCIALE, PATRIMONIO</b>               | <b>p. 8</b>  |
| <b>TITOLO VII° ESERCIZIO SOCIALE</b>                         | <b>p. 11</b> |
| <b>TITOLO VIII° ORGANI DELLA SOCIETA' CONSORTILE</b>         | <b>p. 11</b> |
| <b>TITOLO IX° L'ASSEMBLEA CONSORTILE</b>                     | <b>p. 11</b> |
| <b>TITOLO X° PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b> | <b>p. 16</b> |
| <b>TITOLO XI° CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>               | <b>p. 17</b> |
| <b>TITOLO XII° IL DIRETTORE GENERALE</b>                     | <b>p. 23</b> |
| <b>TITOLO XIII° IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</b>       | <b>p. 25</b> |
| <b>TITOLO XIV° IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO</b>           | <b>p. 25</b> |
| <b>TITOLO XV° RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO</b>            | <b>p. 26</b> |
| <b>TITOLO XVI° COMPETENZA GIUDIZIARIA</b>                    | <b>p. 28</b> |
| <b>TITOLO XVII° CLAUSOLA COMPROMISSORIA</b>                  | <b>p. 28</b> |
| <b>TITOLO XVIII° DISPOSIZIONI GENERALI</b>                   | <b>p. 28</b> |

# **STATUTO**

## **TITOLO I°**

### **COSTITUZIONE, SEDE E DURATA**

#### **Art. 1**

E' costituita ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile una Società consortile per Azioni denominata *Consorzio per la promozione della cultura e degli studi Universitari di Crotone*.

#### **Art. 2**

La Società Consortile ha la sede legale in Crotone alla via .....

L'Assemblea dei soci, nei modi di legge, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, sia in Italia che all'Estero.

#### **Art. 3**

La durata della Società consortile è sino al 31 dicembre del 2051; essa potrà essere prorogata ai sensi di legge.

## **TITOLO II°**

### **DOMICILIO DEI SOCI**

#### **Art. 4**

Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i rapporti con la Società consortile si intende eletto, a ogni effetto di legge, nel luogo indicato sul libro dei soci. Qualora fossero irreperibili in tale domicilio, ogni atto è legalmente loro comunicato mediante affissione presso la sede sociale.

### **TITOLO III°**

#### **OGGETTO**

##### **Art. 5**

La Società consortile ha per oggetto:

- a) l'individuazione, la promozione e lo sviluppo nel territorio provinciale di Crotone dell'istruzione universitaria e post universitaria a qualsiasi livello e per programmi di studi riconosciuti in Italia e all'estero, mediante l'istituzione di strutture universitarie statali e non statali, nel quadro del Piano di sviluppo universitario italiano e nell'ambito dei Trattati istitutivi dell'Unione Europea;
- b) la stipulazione di convenzioni con Università italiane e straniere per l'avvio e la conduzione di corsi di Diploma Universitari, corsi di Laurea e Post Laurea di specializzazione e perfezionamento sulla base delle autorizzazioni e prescrizioni di legge e delle individuazioni di cui al punto precedente;
- c) l'istituzione di corsi previsti dall'U.E., per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, in Italia e all'estero;
- d) l'istituzione di iniziative e corsi destinati all'approfondimento e alla riqualificazione professionale in favore di strutture pubbliche e private;
- e) l'istituzione di uffici e servizi connessi alle finalità previste in questo articolo;
- f) lo sviluppo della formazione permanente e ricorrente per gli anziani, attraverso il sostegno di iniziative in favore della terza età;
- g) promozione dello sviluppo della cultura e del progresso scientifico, anche in collegamento con i Distretti scolastici, le Università e gli Istituti di ricerca scientifica e tecnologica in una prospettiva di educazione permanente.

La Società potrà compiere le operazioni commerciali, finanziarie e immobiliari ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie o utili per il conseguimento

dell'oggetto consortile.

Essa potrà anche:

- acquistare, vendere, permutare beni immobili o costituire, estinguere o modificare diritti reali di godimento su beni mobili e immobili;
- assumere partecipazioni azionarie, anche totalitarie, in altre società o imprese industriali o di servizi;
- richiedere e attivare qualsiasi operazione bancaria con Istituti di credito ordinario e con altri Istituti di credito a medio e lungo termine in valuta e in lire, indicizzati e non indicizzati, concedendo ipoteche e ogni altra garanzia eventualmente richiesta; compiere le suddette operazioni anche per conto di società controllate o partecipate;
- contrarre mutui attivi e passivi e ricorrere a qualsivoglia forma di finanziamento con Istituti di credito, banche e con privati in valuta e in euro, indicizzati e non indicizzati anche con soci con il rispetto delle direttive ministeriali e di Bankitalia. In quest'ultimo caso le anticipazioni dei soci, a qualunque titolo effettuate, non potranno produrre interessi o altre utilità, salvo diversa delibera dell'assemblea;
- stipulare convenzioni, contratti, accordi di collaborazione e di gestione, per uno o più servizi previsti dal presente articolo, con studi professionali e/o associati, ditte individuali, Enti privati, società industriali, commerciali, agricole, artigiane, turistiche, di servizi, di revisione e certificazione, banche, società del parabancario, società assicurative, Enti pubblici internazionali, nazionali e territoriali nonché Consorzi, Associazioni ed altri Enti privati e/o pubblici similari, con o senza personalità giuridica, per il conseguimento dello scopo sociale;

- ricercare, selezionare, addestrare personale per conto terzi;
- svolgere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari, finanziarie e bancarie, compreso il rilascio di fidejussioni o garanzie in genere sia personali che reali che saranno ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa l'emissione di effetti cambiari.

Per lo svolgimento di tali attività la Società consortile intende anche usufruire di tutte le agevolazioni previste dalla legislazione regionale, nazionale, europea, internazionale e degli Stati esteri.

## **TITOLO IV°**

### **SOCI**

#### **Art. 6**

I soci della Società consortile saranno individuati in fase di costituzione dalla Regione Calabria, dalla Provincia di Crotone e dal Comune di Crotone, Enti pubblici fondatori, ai sensi dell'art. 113, comma 1, lett. e) del Decreto l.vo 18.08.2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

I soci privati saranno scelti dalla Regione Calabria, dalla Provincia di Crotone e dal Comune di Crotone, Enti fondatori, mediante procedure di evidenza pubblica.

Gli Enti pubblici fondatori definiranno di comune accordo, dopo la costituzione della Società consortile, la misura della quota di capitale sociale eventualmente da riservare all'azionariato diffuso, nonché le modalità del suo collocamento, applicando le norme del C.C. e delle leggi speciali vigenti in materia.

#### **Art. 7**

L'ingresso di nuovi soci nella Società consortile già costituita potrà avvenire mediante un corrispondente aumento di capitale sociale della stessa, ovvero a seguito cessione di azioni da parte di soci già esistenti. Per l'ammissione alla Società

gli aspiranti soci dovranno inoltrare domanda all'organo amministrativo il quale investirà l'Assemblea ordinaria dei soci per l'assunzione di ogni decisione in merito. In caso di aumento di capitale l'Assemblea straordinaria delibererà con le maggioranze richieste dal Codice Civile e dal presente Statuto; in caso di cessione di azioni da parte di soci già esistenti, l'Assemblea ordinaria dei soci si limiterà, con maggioranza dei presenti, ad esprimere il gradimento nei confronti dell'aspirante socio mentre i singoli soci si limiteranno a rinunciare al diritto di prelazione loro spettante.

Nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza del presente Statuto e delle deliberazioni, già adottate dagli organi della Società consortile, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

I soci che entrano a far parte della Società consortile a seguito di aumento di capitale, sono tenuti a regolarizzare la propria posizione con il versamento sulle quote sottoscritte e degli altri oneri previsti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di ammissione.

In caso di mancato pagamento nel termine sopra indicato, si applica l'art. 2344 del Codice Civile.

## **TITOLO V°**

### **CONTRIBUZIONI**

#### **Art. 8**

Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere ai soci, previo assenso unanime degli Enti locali soci, secondo un criterio proporzionale al capitale sottoscritto, un contributo annuale da utilizzare per le spese di gestione e/o straordinarie.

Alla Società consortile possono dare il loro sostegno con donazioni, lasciti,

contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni, Istituti di credito, organismi economici che condividono gli scopi sociali della Società, Istituti scientifici, Enti pubblici e privati, persone fisiche.

## **TITOLO VI°**

### **CAPITALE SOCIALE, PATRIMONIO**

#### **Art. 9**

Il capitale sociale é di L. 1.000.000.000 pari ad € 516.456,90 (Lire unmiliardo, pari a Euro Cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantasei e novanta cent.) con prevalenza di quello pubblico; esso è diviso in azioni risultanti dal Libro dei soci. Ogni azione non può essere inferiore a L.1.000.000, pari ad € 516,46 (Lire un milione, pari a Euro cinquecentosedici e quarantasei cent.).

Alla Regione Calabria, Alla Provincia di Crotone ed al Comune di Crotone, Enti fondatori, spetta una partecipazione per ciascuno non inferiore al quinto del capitale sociale pubblico.

Nel primo biennio il capitale sociale dovrà essere aumentato a L. 2.000.000.000 pari ad € 1.032.913,80 (Lire duemiliardi, pari a Euro unmillionetrentaduemilanovecentotredici e ottanta cent.) per sottoscrizione proporzionale dei soci partecipanti all'atto costitutivo e non potrà essere diminuito per il quinquennio successivo.

Ciascun socio dovrà sottoscrivere o possedere azioni non inferiori a L. 50.000.000 pari ad € 25.822,84 (Lire cinquantamiloni, pari a Euro venticinquemilaottocentoventidue e ottantaquattro cent.).

#### **Art. 10**

Il capitale sociale potrà essere aumentato o diminuito, osservate le disposizioni di

legge al riguardo. E' fatto obbligo ai sottoscrittori di azioni emesse a seguito di aumento di capitale sociale e ai possessori di azioni di accettare incondizionatamente tutte le norme del presente Statuto sociale, tutte le precedenti delibere dell'Assemblea dei soci, dell'Organo amministrativo nonché tutto il precedente operato del Consiglio di amministrazione.

#### Art. 11

Ai soci è riservato il diritto di opzione a norma dell'art. 2441 del Codice Civile su tutte le nuove azioni emesse in esecuzione degli aumenti del capitale sociale deliberati nei modi e termini del presente Statuto sociale e di ogni altra disposizione di legge vigente.

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di opzione saranno fissate dall'Assemblea dei soci o, nel caso delegato, dall'organo amministrativo e decorreranno dal giorno di pubblicazione dell'offerta eseguita nei modi disciplinati dalle norme vigenti.

#### Art. 12

Le azioni possono essere di diverso taglio purché di ammontare non inferiore a L.1.000.000, pari ad € 516,46 (Lire un milione, pari a Euro cinquecentosedici e quarantasei cent.) e il loro possesso implica accettazione dello Statuto e di tutte le precedenti valide delibere assembleari. Eccetto i casi in cui la legge dispone diversamente, la costituzione di vincoli sulle azioni è efficace di fronte alla Società soltanto dopo che siano stati approvati dall'organo amministrativo e ne sia stata eseguita l'iscrizione nel Libro dei soci. Al Consiglio di amministrazione, la cui decisione sarà valida se approvata dalla maggioranza dei componenti, è riservato il diritto di rifiutare l'approvazione con giudizio insindacabile e senza l'indicazione del motivo.

Ogni azione dà diritto a un voto.

#### Art. 13

In tutti quei casi, compreso il pegno, il pignoramento, l'usufrutto, il sequestro conservativo e convenzionale, in cui per legge o per Statuto sociale vengono costituiti dei vincoli sulle azioni, è fatto divieto assoluto di trasferire, col vincolo, il diritto di voto il quale spetta sempre al socio.

#### Art. 14

Per quanto non previsto nel presente titolo in riferimento alle azioni sociali, si applicano le norme di cui all'art. 2476 e seguenti del C.C., purché non contrastino con quanto forma oggetto del presente Statuto sociale.

#### Art. 15

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalle riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio e dai contributi versati dai soci a tali scopi destinati;
- c) dalle eventuali contribuzioni, donazioni, lasciti di cui al precedente articolo 8.

Le azioni sociali sono trasferibili a terzi solo dopo che l'Assemblea ordinaria, con la maggioranza dei presenti, avrà espresso il suo gradimento nei confronti del socio subentrante.

I soci preesistenti, pur tuttavia, hanno il diritto di prelazione, sulle azioni poste in vendita, in ragione della loro partecipazione al capitale della Società consortile.

Il prezzo di acquisto delle azioni, da parte dei soci che si avvarranno del diritto di prelazione, sarà determinato in rapporto al corrispondente valore del patrimonio della società, risultante dal bilancio di esercizio dell'anno precedente all'operazione

di vendita.

Qualora il capitale sociale dovesse subire perdite, l'Assemblea dovrà deliberarne il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità e i termini, salvo quanto stabilito dal Codice Civile in materia.

## **TITOLO VII°**

### **ESERCIZIO SOCIALE**

#### **Art. 16**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio e del conto profitti e perdite che devono essere discussi e approvati dall'Assemblea dei soci.

A norma dell'art. 4 della legge 21 maggio 1981, n. 240, la Società consortile non potrà distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci.

Gli eventuali avanzi di gestione potranno essere reimpiegati nelle attività inerenti l'oggetto sociale dopo l'accantonamento del 5% al Fondo Riserva Legale.

## **TITOLO VIII°**

### **ORGANI DELLA SOCIETA' CONSORTILE**

#### **Art. 17**

Sono Organi della Società consortile:

1. L'Assemblea consortile;
2. Il Consiglio di amministrazione;
3. Il Presidente del Consiglio di amministrazione;
4. Il Direttore Generale;
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

## **TITOLO IX°**

### **L'ASSEMBLEA CONSORTILE**

## Art. 18

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i consorziati o loro rappresentanti per gli Enti pubblici, privati, società, associazioni, ecc., in regola con il versamento sulle quote sottoscritte.

Essa è convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, dal Presidente del Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro i maggiori termini previsti dall'art. 2364 del Codice Civile, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione dovrà pervenire a domicilio dei partecipanti almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto di 24 ore.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea provvede alla nomina del suo Presidente.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

## Art. 19

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea degli azionisti gli iscritti nel Libro dei soci da almeno un mese i quali abbiano depositato, almeno cinque giorni prima da quello fissato per l'adunanza, le azioni presso la sede legale o gli Istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare a norma di legge.

Amministratori e dipendenti della Società non possono rappresentare soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di

constatare il diritto d'intervento all'Assemblea e di risolvere le eventuali contestazioni.

#### Art 20

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie di sua competenza che le derivano dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria della Società consortile provvede, e la seguente elencazione è solo esemplificativa e non già tassativa:

- all'approvazione annuale del bilancio e del conto economico;
- alla elezione, a scrutinio palese, per appello nominale, dell'organo amministrativo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- a determinare gli indirizzi generali operativi della Società;
- a stipulare convenzioni con Università, Istituti di Ricerca, Uffici Scolastici Provinciali, con altri Soggetti pubblici e privati, inerenti l'oggetto sociale;
- a deliberare tutti i provvedimenti di sua competenza che hanno attinenza con l'oggetto sociale.

#### Art. 21

L'Assemblea straordinaria è convocata dall'organo amministrativo; essa delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e dello Statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della Società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

#### Art. 22

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno del capitale sociale;

- in seconda convocazione, qualunque sia il capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti.

#### Art. 23

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale;
- in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno del capitale sociale.

#### Art. 24

L'Assemblea ordinaria validamente delibera:

- in prima convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale;
- in seconda convocazione, a maggioranza assoluta degli intervenuti.

#### Art. 25

L'Assemblea straordinaria validamente delibera:

- in prima convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale;
- in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

#### Art. 26

Per la nomina e la revoca dei liquidatori l'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con le stesse maggioranze fissate agli articoli 23 e 25 per la prima convocazione.

#### Art. 27

Ai fini della validità delle deliberazioni delle Assemblee, dal computo del capitale

sociale vanno escluse quelle quote nei confronti delle quali, per qualsiasi ragione, è sospeso l'esercizio del diritto di voto, comprese le quote del socio che non vota per conflitto d'interessi e di quelle per le quali si è in mora nel versamento dei decimi. Dedotto il capitale di cui al precedente comma le maggioranze di cui agli artt. 24 e 25 vanno riferite:

- per le Assemblee ordinarie, di prima convocazione, al capitale presente al momento della votazione, compreso il capitale che si astiene dalla votazione pur avendo diritto al voto;
- per le Assemblee ordinarie di seconda convocazione, al capitale votante che esprime voti favorevoli con esclusione, quindi, oltre che degli astenuti anche di quelli che hanno votato scheda bianca;
- per le Assemblee straordinarie, all'intero capitale sociale in circolazione dedotto quello di cui al primo comma del presente articolo.

#### Art. 28

Il Consiglio di amministrazione deve convocare senza ritardo l'Assemblea a norma dell'art. 2367 del C.C. quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare i quali devono essere attinenti alla gestione della Società.

Agli effetti del presente articolo il quinto del capitale sociale dovrà essere costituito da quote che attribuiscono il diritto di partecipare alla votazione sugli argomenti indicati nella richiesta di convocazione, restando, quindi, illegittimi alla richiesta, fra gli altri, anche i creditori pignoratizi, gli usufruttuari, i possessori per sequestro conservativo e convenzionale.

Se il Consiglio di amministrazione non provvede alla convocazione dell'Assemblea, in caso di ulteriore inerzia da parte del Collegio dei Revisori, la stessa sarà ordinata

dal Presidente del Tribunale di Crotone il quale designerà la persona che deve presiederla.

Il Consiglio di amministrazione ha l'obbligo di convocare l'Assemblea anche nei casi in cui la convocazione sia stata deliberata da un'assemblea precedente.

#### Art. 29

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea anche da terzi non soci. Le deleghe devono essere conferite nei limiti e con le formalità previste dall'art. 2372 del Codice Civile.

La facoltà prevista dal primo comma del presente articolo non è, in nessun caso, applicabile agli Amministratori per cui gli stessi non possono farsi rappresentare quali Amministratori.

#### Art. 30

In caso di conflitto di interessi fra i soci aventi diritto al voto e la Società consortile, le relative deliberazioni sono regolate dall'art. 2373 del Codice Civile.

### **TITOLO X°**

#### **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### Art. 31

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato nel Consiglio, nel suo seno; esso convoca e presiede l'Organo amministrativo; sovrintende al funzionamento dei servizi e rende esecutive le delibere del Consiglio, impartendo le opportune direttive al Direttore Generale.

Al Presidente del Consiglio di amministrazione spetta la firma e la rappresentanza legale della Società consortile in giudizio e verso i terzi.

#### Art. 32

Il Presidente del Consiglio di amministrazione presiede le Assemblee dei soci.

Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di:

- 1- curare il regolare svolgimento della riunione e far partecipare al dibattito ogni socio;
- 2- dichiarare validamente costituita l'Assemblea e aprire la discussione sugli argomenti da discutere;
- 3- dirigere la discussione delle materie da trattare;
- 4- stabilire l'ordine dei vari interventi, dare la parola fissandone il tempo e toglierla, ove risulta la necessità, purché il pensiero degli esponenti sia stato annunciato nella parte sostanziale;
- 5- verificare la legittimazione dei comparenti e intervenire all'Assemblea escludendo gli illegittimi;
- 6- sospendere la discussione e decidere di proseguirla a una seduta posteriore;
- 7- invitare o escludere i partecipanti a non esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni in cui hanno, a norma dell'art. 2373 del Codice Civile, per conto proprio o per terzi, un interesse in conflitto con quello della Società;
- 8- dichiarare chiusa la seduta, sciogliendo la riunione;
- 9- intervenire, dirigere e decidere su tutto quant'altro è riservato alla sua competenza dallo Statuto e dalla legge.

Art. 33

Il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più Segretari, anche se non soci indicati uno per ciascuno dagli Enti fondatori, per attività di assistenza durante le riunioni e, occorrendo, due scrutatori fra i soci.

## **TITOLO XI°**

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Art. 34

Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque Consiglieri.

Alla Regione Calabria, alla Provincia di Crotone ed al Comune di Crotone, Enti fondatori, è riservata la nomina di un componente ciascuno; ai soci privati è riservata la nomina di un componente, indipendentemente dalla partecipazione al capitale della Società; il restante componente sarà eletto dall'Assemblea ordinaria.

Nella seduta di insediamento, il Consiglio elegge, nel proprio ambito, il Presidente ed un Vice Presidente.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni; esso è rieleggibile.

#### Art. 35

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno ed è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti da trattare.

In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato con preavviso telegrafico, inoltrato almeno un giorno prima.

Il Consiglio può essere convocato, per motivi di comprovata necessità, anche su richiesta scritta di almeno tre Consiglieri.

Il Presidente, deve provvedere alla convocazione del Consiglio entro cinque giorni dal ricevimento della predetta richiesta, con all'ordine del giorno le materie da trattare indicate in precedenza dai Consiglieri firmatari della richiesta.

#### Art. 36

Per la validità delle adunanze del Consiglio, è necessaria la presenza di almeno tre consiglieri sui cinque che costituiscono l'Organo amministrativo e di almeno un componente del Collegio dei Revisori.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni devono essere pubblicate nell'albo della Società consortile ed esposte nella Sede sociale. I verbali delle adunanze sono redatti dal Direttore e dal Segretario, o dai Segretari nominati dal Presidente del Consiglio di amministrazione per come previsto al precedente art. 33.

Tutti gli Amministratori scadono dall'incarico contemporaneamente.

#### Art. 37

Gli Amministratori eletti possono essere revocati dall'Assemblea per giusta causa, in qualunque momento con deliberazione approvata con le stesse maggioranze stabilite per la nomina.

L'Amministratore che intende dimettersi dall'incarico deve darne comunicazione scritta al Consiglio di amministrazione e al Collegio dei Revisori.

La rinuncia è dichiarazione ricettiva e avrà effetto immediato se, nonostante le dimissioni, rimane in carica la maggioranza del Consiglio di amministrazione, contrariamente produrrà effetto dal momento in cui con l'accettazione dei nuovi Amministratori eletti sarà ricostituita, a termine dell'art. 2386 del Codice Civile, la maggioranza dello stesso Consiglio di amministrazione.

#### Art. 38

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più componenti eletti il Consiglio di amministrazione deve convocare subito l'Assemblea per la ricostituzione del Consiglio stesso.

Gli Amministratori sostituiti a norma del presente articolo restano in carica fino alla scadenza dell'organo amministrativo.

#### Art. 39

Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione sarà

tenuto a cura del Presidente. I verbali saranno sottoscritti dal Presidente, dal Direttore e dal Segretario, o dai Segretari di cui al precedente art. 33.

#### Art. 40

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di amministrazione può, tra l'altro, e l'elencazione che segue deve intendersi esemplificativa e non già tassativa, deliberare:

- a) di acquistare, vendere e permutare beni immobili o mobili ovunque esistenti e facenti parte del patrimonio sociale;
- b) di consentire iscrizioni, cancellazioni, annotazioni, riduzioni di ipoteche anche legali, rinunciare alle ipoteche legali e consensuali, rinunciare alla realizzazione dei corrispondenti crediti, dispensare i Conservatori dei Registri Immobiliari e dei Pubblici Registri di accertare iscrizioni di ufficio con loro esonero da ogni responsabilità e fare, comunque, ogni altra operazione inerente ai beni immobili ovunque situati e di qualunque natura;
- c) di transigere giudizi in corso o da instaurarsi anche in sede di Cassazione, come rinunziarvi, nominare arbitri amichevoli compositori su questioni sociali, accettare e impugnare lodi arbitrali, chiedere arbitri di qualsiasi natura e accettare le relative decisioni;
- d) di assumere interessenze, quote e partecipazioni azionarie in altre società, solo di capitali, costituite o costituenti;
- e) di richiedere e rinunciare a qualsiasi operazione di credito, di finanziamento anche presso gli uffici del Debito Pubblico e presso qualsiasi altro Istituto a breve, medio e lungo termine;

- f) di accettare pagherò cambiari di qualsiasi importo, in nome e per conto della Società consortile e che obbligano la Società consortile verso i terzi; di accendere conti correnti di corrispondenza, effettuando prelievi allo scoperto di qualsiasi importo, girare e scontare pagherò cambiari, tratte accettate autorizzate, sia emesse dalla Società su terzi che girate alla Società da terzi;
- g) di richiedere e contrarre fidi bancari con qualsiasi Istituto di credito, pubblico e/o privato, per qualunque importo e con la garanzia che si riterrà opportuno concedere, da utilizzare con conto corrente allo scoperto, con sconto di pagherò e tratte, con sovvenzioni cambiarie dirette con quelle diverse forme che saranno concordate con essi Istituti di credito;
- h) di riscuotere e rinunciare, rilasciandone quietanza, qualsiasi somma, titolo di credito equipollente presso banche, Istituti di credito, Uffici pubblici, Uffici postali, Ministeri ed Enti pubblici e privati con esonero di ogni e qualsiasi responsabilità degli uffici pagatori per le operazioni effettuate in virtù e dipendenza di poteri conferiti con il presente Statuto.

#### Art. 41

Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di delegare, a termine dell'art. 2381 del Codice Civile, tutte o parte delle sue attribuzioni a uno o più Consiglieri delegati ai quali spetterà, entro i limiti dei poteri deliberativi, di disposizione e di gestione delegativi anche la rappresentanza esterna della Società in giudizio e verso i terzi con l'uso della firma sociale.

#### Art. 42

E' riservata al Consiglio di amministrazione la nomina e il licenziamento dei Direttori Generali e Procuratori, con facoltà di delegare determinati poteri con uso della firma sociale, libera o abbinata con quella di altri, con quelle limitazioni

ritenute opportune in rapporto alle facoltà concesse e con facoltà di revoca in qualsiasi momento. Tutto quanto relativo alla carica del personale direttivo è di competenza del Consiglio di amministrazione.

#### Art. 43

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di affidare speciali incarichi, a carattere occasionale, a dipendenti della Società consortile, a soci e anche a terzi non soci, con delega della firma sociale, con facoltà di riconoscere loro un corrispettivo per le prestazioni effettuate, nella misura ritenuta congrua.

Il Consiglio di amministrazione, inoltre, potrà delegare l'uso della firma sociale a soci e non soci, per il libero uso, anche con operazioni di versamento e prelevamento, di eventuali conti correnti di corrispondenza, accesi presso sportelli di Istituti di credito ordinario, specificatamente per la gestione di attività sociali delle quali il socio o terzo che sia ne è coordinatore e/o consulente e/o collaboratore.

#### Art. 44

Il Consiglio di amministrazione non è facoltato, in nessun caso, di delegare le attribuzioni di cui agli articoli 2423, 2442, 2446, 2447 del Codice Civile, come pure di impegnare la Società come terzo datore di fideiussione, ipoteche e privilegi per conto terzi.

Esso:

- redige la proposta di bilancio e i suoi allegati da presentare, per l'approvazione all'Assemblea dei soci;
- stabilisce intese con gli Istituti Universitari, con gli Enti di Ricerca, con Accademie, con Fondazioni e con altri Enti pubblici e privati preposti espressamente alla diffusione della cultura e della formazione, per la

costituzione di Comitati Tecnico Scientifici destinati a rispettivi coordinamenti didattici e conduzioni dei corsi formativi di pertinenza con l'oggetto sociale e così come previsto dal successivo articolo 50;

- sceglie e nomina un rappresentante del Consorzio in ciascun Comitato Tecnico Scientifico, accompagnando la nomina con una relazione giustificativa;
- nomina e revoca mandatarî e procuratori ad negoziare per determinati atti o categorie di atti.

#### Art. 45

A ogni membro del Consiglio di amministrazione spetta il rimborso di tutte le spese sostenute per ragioni d'ufficio. L'Assemblea potrà deliberare la corresponsione di eventuali emolumenti.

#### Art. 46

Per quanto altro inerente all'amministrazione non previsto dal presente Statuto, sarà regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

### **TITOLO XII° IL DIRETTORE GENERALE**

#### Art. 47

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione, secondo criteri orientati all'elevata specializzazione dell'incarico conferito, a tempo determinato e con motivato provvedimento, tra i soggetti, individuati ad insindacabile giudizio dal medesimo Consiglio, che dimostrino documentalmente l'alto grado di competenza professionale richiesta e maturata in Italia o all'estero. L'incarico potrà essere revocato dal Consiglio di amministrazione con apposito provvedimento motivato.

#### Art. 48

Al Direttore Generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio di amministrazione, dal quale dipende funzionalmente, compete la

responsabilità dell'attività gestionale della Società consortile. Pertanto adotta i relativi atti, sulla base dei programmi dell'Assemblea e degli indirizzi attuativi approvati dal Consiglio di amministrazione. In particolare:

1. redige, sulla base degli orientamenti stabiliti dal Consiglio di amministrazione, il Piano previsionale e di sviluppo della Società consortile;
2. sottopone al Consiglio di amministrazione i bilanci preventivi e consuntivi;
3. formula proposte al Consiglio di amministrazione per l'adozione dei provvedimenti che ad esso competono;
4. cura l'istruttoria delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;
5. partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, delle quali redige i verbali sottoscrivendo gli stessi in uno con il Presidente e con il Segretario, o con i Segretari di cui al precedente art. 33;
6. presiede le Commissioni di gara e di concorso per la selezione del personale;
7. dirige il personale e ne coordina le attività;
8. stipula i contratti nell'interesse della Società consortile;
9. provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per l'ordinario funzionamento della Società consortile, secondo modalità e limiti previsti da specifici Regolamenti adottati dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione;
10. esercita le eventuali attribuzioni indicate in apposito atto di delega del

Presidente che ne precisi indirizzi e criteri d'esercizio;

11. esercita ogni altro compito che le vigenti disposizioni di legge e di statuto non riservino espressamente agli organi di governo della Società consortile.

### **TITOLO XIII°**

#### **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

##### **Art. 49**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel ruolo dei "Revisori contabili".

Alla Regione Calabria, alla Provincia di Crotone ed al Comune di Crotone, Enti fondatori, è riservata la nomina di un componente effettivo del Collegio dei Revisori per ciascuno. I due componenti supplenti sono eletti dall'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni e i suoi componenti effettivi non possono essere eletti per più di due volte continuativamente.

Il Collegio dei Revisori ha diritto di accesso agli atti e ai documenti della Società consortile ai sensi di legge; esso esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che deve essere allegata al bilancio; relaziona, altresì, all'Assemblea in caso di gravi irregolarità della gestione e quando da esso ritenuto opportuno ovvero espressamente richiesto dalla stessa Assemblea.

Si applicano al Collegio dei Revisori le norme di cui agli art. 2397 e segg. del Codice Civile.

### **TITOLO XIV°**

#### **IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO**

##### **Art. 50**

Il Consiglio di amministrazione, per ciascuna iniziativa o per l'avvio di corsi formativi a qualsiasi altro titolo previsti nell'oggetto sociale, stabilisce rapporti con le Università interessate e con quanti direttamente preposti alla istituzione di strutture e corsi universitari e formativi e costituisce un Comitato Tecnico Scientifico, composto da un massimo di sette membri, comunque in numero dispari, che dovrà operare come supporto propositivo dei Consigli di Facoltà, lì dove previsti, ed assumerà il coordinamento didattico delle attività formative.

## **TITOLO XV°**

### **RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO**

#### **Art. 51**

Oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere dalla Società consortile il socio che abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'Assemblea ordinaria constatare se ricorrono i motivi che legittimano il recesso ed a provvedere conseguentemente.

Il recesso deve essere comunicato all'organo amministrativo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi almeno sei mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale; il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio stesso.

Qualora il socio abbia degli impegni in corso, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.

#### **Art. 52**

L'esclusione è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea ordinaria nei confronti del socio che:

- si sia reso insolvente;

- si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni della Società;
- non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- abbia perso anche uno dei requisiti di cui al precedente art. 5 del presente Statuto.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro quindici giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento a firma del legale rappresentante della Società consortile.

La deliberazione può essere impugnata davanti al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 57.

L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione; trascorsi trenta giorni senza che la delibera sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante.

Al socio escluso spetta la sola quota di partecipazione al capitale sociale.

#### Art. 53

In caso di recesso o esclusione, al socio uscente che abbia assolto interamente i propri obblighi verso la Società è restituita la quota di capitale sociale spettantegli. La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

#### Art. 54

In caso di recesso o esclusione, le azioni dei soci receduti o esclusi potranno essere acquistate dai soci superstiti in proporzione alla partecipazione di ciascuno al capitale della Società ovvero accantonate dalla stessa Società in attesa di essere collocate a soci che godano del gradimento dell'Assemblea ordinaria dei soci.

#### Art. 55

In caso di scioglimento della Società consortile, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone le competenze.

Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato per la istituzione di borse di studio o in favore di iniziative di solidarietà sociale, secondo il deliberato dell'Assemblea.

## **TITOLO XVI°**

### **COMPETENZA GIUDIZIARIA**

#### **Art. 56**

L'Autorità giudiziaria della Società competente a conoscere delle contestazioni insoffribili tra la Società e i suoi componenti e, in genere, riferibili alla vita sociale è quella della circoscrizione in cui ha sede la Società consortile.

## **TITOLO XVII°**

### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

#### **Art. 57**

Qualsiasi controversia sia per l'interpretazione che per la esecuzione del presente Statuto, sarà decisa da tre arbitri amichevoli compositori esonerati da ogni vincolo di procedura, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dagli arbitri così nominati o, in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Crotone.

## **TITOLO XVIII°**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 58**

Per quanto non previsto dal Presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.